

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI AVIATICO

STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Autonomia statutaria
- Art. 2 Sussidiarietà e capitale sociale
- Art. 3 Partecipazione alla programmazione e collaborazione intercomunale
- Art. 4 Regolamenti
- Art. 5 Territorio, palazzo civico e sede legale
- Art. 6 Stemma e gonfalone
- Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.
 Coordinamento degli interventi
- Art. 8 Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI E ORDINAMENTO DEL COMUNE

- Art. 9 Organi del Comune
- Art. 10 Il Consiglio comunale
- Art. 11 Giunta Comunale – Nomina e composizione
- Art. 12 Funzionamento della Giunta
- Art. 13 Competenze della Giunta
- Art. 14 Il Sindaco
- Art. 15 Competenze del Sindaco
- Art. 16 Il Vice-Sindaco
- Art. 17 Gruppi Consiliari
- Art. 18 Commissioni
- Art. 19 Mozione di sfiducia

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 20 Partecipazione dei cittadini
- Art. 21 Iniziativa popolare: Istanze e petizioni
- Art. 22 Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 23 Referendum di iniziativa consiliare
- Art. 24 Referendum di iniziativa popolare

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA' DELL'ENTE

Art. 25 Finanza locale

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 26 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 27 Il regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 28 Segretario e Vice-Segretario Comunale

Art. 29 I responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO VI

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 30 Servizi pubblici locali

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE

Art. 31 Convenzioni e consorzi

Art. 32 Accordi di programma

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Revisione dello statuto

Art 34 Disposizioni transitory

Art 35 Entrata in vigore dello statuto

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Aviatico è Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità e i suoi cittadini ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia esercitando funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle norme statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune tutela e promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
5. Il Comune rappresenta la comunità di Aviatico nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Sussidiarietà e capitale sociale

1. Il Comune, per un più efficace ed efficiente esercizio delle proprie funzioni:
 - a) promuove e favorisce le varie forme di collaborazione tra gli enti pubblici previste dalla legge;
 - b) tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento;
 - c) incentiva e sostiene le reti di collaborazione, di fiducia e di cooperazione presenti sul proprio territorio al fine di costituire una comunità civica coesa e solidale;
 - d) può affidare, mediante convenzione, attività proprie che possono essere svolte più efficacemente da libere forme associative o persone giuridiche prive di finalità di lucro.
2. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e gestione di attività di utilità sociale a favore della popolazione di Aviatico, sostitutive di quelle rese o che potrebbe rendere l'Amministrazione comunale.
3. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione di Aviatico, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

Art. 3

Partecipazione alla programmazione e collaborazione intercomunale

Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune:

- a) coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
- b) promuove e partecipa ad accordi con altri enti locali caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. Il Comune per il raggiungimento dei propri fini può altresì promuovere rapporti di collaborazione e incontri con altre comunità locali.
- c) Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio;
- d) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- e) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia, che le raccoglie e coordina. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti dalle norme vigenti, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme vigenti.

Art. 4

Regolamenti

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
- 2. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi d'informazione, in particolare informatici e telematici, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 5

Territorio, palazzi civici e sede legale

- 1. Il territorio comunale si estende per kmq 8,49 e confina con i Comuni Albino, Algua, Costa Serina, Gazzaniga, Selvino e comprende le frazioni di Ama, Amora e Ganda.
- 2. Il Municipio di Aviatico, sede comunale, è ubicato in P.zza Papa Giovanni XXIII.
Le adunanze consiliari e della Giunta comunale si svolgono normalmente presso il Municipio di Aviatico.
Le Adunanze potranno avere luogo altresì presso le frazioni, ove possibile.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Aviatico.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.
Coordinamento degli interventi

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale (ora ATS), per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II

ORGANI E ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 9

Organi comunali

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Le funzioni e le competenze sono regolate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti. Negli Organi di governo del Comune, nelle commissioni, nonché presso Aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti, si tiene conto delle pari opportunità.

Art. 10

Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. È composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalle leggi vigenti. Lo Statuto rimanda ad apposito regolamento le modalità di convocazione del Consiglio Comunale, il suo funzionamento, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la costituzione dei gruppi consiliari, la convocazione dei capi-gruppo e tutto ciò che sia legato al Consiglio Comunale. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali, nonché diritti e doveri degli stessi, sono regolati dalla legge. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale sono quelli fissati dalla legge, come pure le deliberazioni in ordine alle argomentazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate da altri Organi del Comune, fatte salve evenienze straordinarie cui dovrà comunque seguire convalida del Consiglio.

Art. 11

Giunta comunale – Nomina e composizione

La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza. La Giunta Comunale è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti dell'organo sono disciplinati dalla legge. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori. Il numero massimo degli Assessori comunali è stabilito dalla normativa vigente. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco, nella composizione della Giunta, può nominare un numero di assessori stabilito dalla legge non facenti parte del Consiglio, ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Art. 12
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Sindaco, gli Assessori operano in modo coordinato e collegiale. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa; fornisce assistenza e consulenza giuridico-amministrativa il Segretario Comunale o, in sua assenza, il Vice-Segretario. Possono partecipare alle riunioni della Giunta, se invitati dal Sindaco, i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Revisori dei conti, i Consiglieri delegati dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, ed i professionisti esterni con specifici incarichi, i quali dovranno allontanarsi al momento del voto.

Art. 13
Competenze della Giunta

La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo non riservati al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze di altri organi. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali e dei progetti e programmi approvati dal Consiglio comunale. La Giunta esercita le funzioni di governo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare:

- a) esamina collegialmente i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) determina le aliquote dei tributi già istituiti e le eventuali compensazioni, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- c) emette atti di indirizzo per definire i criteri necessari per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto della legge e dei regolamenti esistenti in materia;
- d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni stragiudiziali;
- e) individua il legale cui affidare l'incarico di promuovere o resistere in giudizio;
- f) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- g) approva gli accordi di contrattazione decentrata concernenti il contratto dei dipendenti;
- h) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Segretario e/o Responsabile del servizio economico finanziario;
- i) adotta gli atti di programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni.

Art. 14

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune: rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco adotta, rispettando i principi generali dell'ordinamento giuridico e del Regolamento di Igiene dell'Ente Locale, ordinanze urgenti in materia di sanità e igiene, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità dei cittadini.

Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei propri collaboratori e dei rappresentanti del Comune presso Enti, Frazioni, Aziende ed Istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg. dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Prima di assumere le funzioni il Sindaco, dinanzi al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, giura di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 15

Competenze del Sindaco

1. Le competenze e le funzioni attribuite al Sindaco sono quelle stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l'attribuzione di specifico incarico anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell'ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l'Ente. Gli incarichi sono attribuiti ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell'ente. Con tali provvedimenti non potranno essere attribuiti poteri decisionali, rappresentanza esterna e compiti gestionali. L'incaricato avrà compito di supportare i processi decisionali con valutazioni e approfondimenti tramite una proficua collaborazione con gli organi comunali per i temi di competenza attribuiti con decreto.

Art. 16

Il Vicesindaco

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore consigliere più anziano per età.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco, sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 17

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: hanno i diritti e le competenze stabiliti dalla normativa

vigente e dalle norme del Regolamento stesso.

Può essere istituita la Conferenza dei capi-gruppo; la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della stessa sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 18

Commissioni

Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni consultive, consulte e altre forme di partecipazione popolare. Eventuali commissioni vengono costituite con criterio proporzionale e di rappresentatività delle liste presenti in Consiglio.

Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nel numero, nella composizione, nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.

Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 19

Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se viene approvata una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, escluso il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. Se la mozione viene approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20

Partecipazione dei cittadini

Il Comune di Aviatico:

- a) riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola od associata, di partecipare all'attività dell'amministrazione locale in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
Favorisce, valorizza e sostiene, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative che perseguono, senza fini di lucro e sulla base del principio dell'adesione volontaria, finalità culturali e scientifiche, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, riconoscendone l'indispensabile utilità per l'accrescimento morale e civile dell'intera comunità.
- b) Favorisce inoltre, la cooperazione ed il coordinamento tra le varie associazioni, riconoscendo e valorizzando le consultazioni formatesi per affinità di obiettivi o su specifici progetti di lavoro.
- c) Sulla base di appositi criteri determinati dalla Giunta Comunale e delle modalità dell'apposito regolamento, partecipa, in relazione alle risorse di bilancio, al sostegno delle associazioni nel rispetto della loro piena autonomia.
- d) Valorizza e sostiene le associazioni e le organizzazioni del volontariato mediante forme idonee di partecipazione all'attività amministrativa, l'erogazione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali di proprietà del comune anche previo apposite convenzioni al fine di favorire lo sviluppo sociale, economico, culturale della comunità.
Le associazioni e le organizzazioni del volontariato, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta nelle forme previste dall'apposito regolamento.
- e) Favorisce, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di sussidiarietà, trasparenza ed equità.

Art. 21

Iniziativa popolare: istanze e petizioni

I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze al Sindaco, rivolte ad ottenere chiarimenti ed informazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ed hanno diritto di accesso agli atti amministrativi secondo quanto stabilito nei termini di legge e di eventuali regolamenti vigenti.

Ad essi è data risposta scritta e motivata nel termine di 45 giorni dal loro ricevimento da parte del Sindaco. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. Il regolamento del Consiglio Comunale determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata, o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Art. 22
Partecipazione al procedimento amministrativo

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge 241 del 7.8.1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 23
Referendum di iniziativa consiliare

Il Comune può consultare la comunità, attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale, al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.

La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali.

Le norme che disciplinano la regolamentazione della consultazione, le modalità di espletamento ed i controlli sono demandate ad apposito regolamento da approvarsi a cura del Consiglio Comunale.

Art. 24
Referendum di iniziativa popolare

Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo quando lo richiedano un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto ed il regolamento interno del Consiglio Comunale;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- e) gli atti relativi al personale del Comune;
- f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) atti e provvedimenti discriminatori

La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, dopo le necessarie verifiche sulla correttezza giuridica e di merito del quesito, stabilisce se ammettere o non ammettere la proposta. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la Segreteria Comunale del Comune il numero prescritto di firme autenticate.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle firme autenticate dei cittadini richiedenti il referendum, il Consiglio comunale, con propria deliberazione indice il referendum, che dovrà tenersi entro 60 giorni e comunque nel periodo di febbraio/aprile e settembre/novembre.

I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

La consultazione è valida se i partecipanti al voto sono il 50% più uno degli iscritti nelle liste elettorali all'atto dell'ultima revisione.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA' DELL'ENTE

Art. 25

Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Il Comune ha risorse autonome; stabilisce e applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

Si richiama l'art. 119 della Costituzione Italiana , che tratta in particolare dell'autonomia finanziaria.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 26

Organizzazione degli Uffici e del personale

Il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del T.U.E.L., nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, determina la propria dotazione organica e l'organizzazione dei propri uffici.

Art. 27

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Il Comune, attraverso il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici: in particolare, stabilisce le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo.

Il Regolamento dovrà uniformarsi ai principi e alle norme previsti dall'art. 4, comma 1 e 2 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

L'organizzazione del Comune si articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità; le aree si articolano in servizi.

Art. 28

Segretario e ViceSegretario comunale

Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Può essere nominato dal Sindaco un Vice-Segretario il quale coadiuva e sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 29

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco. Qualora in particolari settori non esistono responsabili, la funzione è ricoperta dal Segretario Comunale, o dagli Organi istituzionali dell'Ente, ai sensi della Legge 388/2000.

Titolo VI

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 30

Servizi pubblici locali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Le modalità di gestione dei servizi sono stabilite dalla legge.

L'esecuzione in economia di lavori e per l'acquisizione in economia di beni e servizi viene dettagliata da apposito regolamento.

Titolo VII

FORME ASSOCIATIVE

Art. 31

Convenzioni e consorzi

Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia di Bergamo, con la Regione Lombardia, con lo Stato, con la Comunità Europea e con altri enti pubblici locali o soggetti privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il Comune può costituire Consorzi nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 32

Accordi di programma

Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Revisione dello Statuto

Un'iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non dopo un anno dalla sua mancata approvazione.

Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Le modalità di approvazione e modifica dello statuto sono regolate dalla norma.

Art. 34

Diposizione transitorie

Le nuove disposizioni di legge modificano automaticamente lo Statuto.

Delle modifiche viene data comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, per i provvedimenti di competenza.

Modifiche che includano o comportino scelte discrezionali, vengono vagliate dai capi – gruppo appositamente convocati per la successiva discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 35

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall' affissione all'albo pretorio del Comune.